



Questura di Milano

Ufficio Immigrazione

Milano, 29.03.2012

OGGETTO: Casistiche di intervento in caso di controllo di stranieri extracomunitari e comunitari.

EXTRACOMUNITARI

- CON PASSAPORTO (O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE) IN CORSO DI VALIDITA'

Ed in possesso di :

1. PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' ;

Lo straniero è regolare sul territorio nazionale, salvo non sussistano dubbi sull'autenticità dei documenti esibiti.

Il controllo in SDI permetterà agli operanti di ricevere conferma circa l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno e del fatto che il titolo sia ancora valido (ovvero che non siano intervenuti provvedimenti di revoca o annullamento dello stesso) ed accertare che non risultino eventuali rintracci e/o segnalazioni a carico dello straniero per le quali è necessario procedere all'accompagnamento presso i propri uffici dell'interessato.

2. PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO + ISTANZA DI RINNOVO

Lo straniero è regolare sul territorio nazionale, salvo non sussistano dubbi sull'autenticità dei documenti esibiti.

Il controllo in SDI permetterà agli operanti di ricevere conferma circa l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno ed accertare che non risultino eventuali rintracci e/o segnalazioni a carico dello straniero per le quali è necessario procedere all'accompagnamento presso i propri uffici dell'interessato.

Qualora emerga che, in riferimento all'istanza di rinnovo, sia stato emesso formale **provvedimento di rigetto** da parte del Questore, occorre ritirare la ricevuta dell'istanza di rinnovo (da trasmettere al competente Ufficio Immigrazione) e verificare se, nel formulare il decreto di rigetto, sia stata concessa allo straniero la possibilità di lasciare il territorio nazionale entro 15 gg. dalla notifica dell'atto. Solo in caso negativo l'interessato dovrà essere accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione in quanto potrà essere adottato nei suoi confronti il relativo provvedimento espulsivo.

Analogamente si dovrà procedere qualora l'istanza di rinnovo risulti essere stata archiviata in quanto irricevibile (ovvero priva dei requisiti essenziali per la relativa presentazione).

Qualora emerga, invece, che sia stato emesso a carico dello straniero un formale **provvedimento di revoca o annullamento** del titolo di soggiorno, dopo la notifica dell'atto ed il ritiro del permesso (da trasmettere al competente Ufficio Immigrazione), lo straniero dovrà essere

accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione per gli ulteriori adempimenti di competenza (determinazioni relative all'istanza di rinnovo).

3. PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO – PRIVO DI ISTANZA DI RINNOVO ma con ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE ex L. 102/2009.

Lo straniero è irregolare ma nei suoi confronti, fino alla conclusione del procedimento di cui all'art. 1 ter L. 102/2009, non potrà essere adottato alcun provvedimento da parte dell'Ufficio immigrazione, in quanto gli stessi beneficiano degli effetti sospensivi previsti dalla medesima legge e la loro posizione resta "congelata" fino alla chiusura del procedimento di emersione. In tali casi è opportuno l'accompagnamento presso il competente ufficio immigrazione affinché possa essere verificato lo stato del procedimento amministrativo ex L. 102/2009, per l'eventuale ulteriore adozione dei provvedimenti di competenza.

4. PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO E PRIVO DI ISTANZA DI RINNOVO

Lo straniero è irregolare ma nei suoi confronti potranno essere adottati provvedimenti espulsivi solo 60 giorni dopo la data di scadenza del permesso di cui era in possesso.

5. PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' O (CARTA DI SOGGIORNO) RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO

1. CON dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera;

2. SENZA dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera

Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro stato membro, in corso di validità, può entrare regolarmente in Italia e permanere 90 giorni purchè rispettino le procedure previste dalla legge 68/2007 la quale ha stabilito che per soggiorni non superiori a tre mesi gli stessi dovranno dichiarare la propria presenza (**dichiarazione di presenza**) all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale (verrà apposto un timbro sul passaporto al momento dell'ingresso) ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (attraverso la presentazione della dichiarazione di presenza presso qualsiasi ufficio deputato al ricevimento di Polizia – Polizia locale – Carabinieri) .

Tali adempimenti sono ripresi puntualmente, in caso di stranieri muniti di titolo rilasciato da altro Stato membro, dall'art. 5 comma 2 D. Lgs. 286/98. Qualora non ottemperino gli stessi sono soggetti alla "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila lire 600 mila" (art. 5 comma 7 D. lgs. 286/98). Tuttavia, "**qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa**" (art. 5 comma 7 D. lgs. 286/98).

Ovviamente è onere dello straniero dimostrare la data di ingresso sul T.N. mediante l'esibizione di idonea documentazione .

E' doveroso segnalare, altresì, che, per soggiorni inferiori a tre mesi, **qualora il titolo rilasciato dallo Stato Membro consista in un'autorizzazione a tempo indeterminato**, lo straniero, non potrà essere espulso in quanto al medesimo **non è applicabile quanto stabilito dall'art. 5 comma 7 quarto periodo** (espulsione qualora la dichiarazione di presenza non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso).

Inoltre, fermo restando il rispetto delle formalità sopra descritte, ai sensi dell'art. 9 bis D. Lgs. 286/98, lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno può richiedere di permanere sul T.N. anche oltre i 90 giorni consentiti, per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, studio, o altro scopo lecito, previa dimostrazione delle fonti di sostentamento. In tali casi, lo straniero richiederà nei termini previsti, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno alla Questura territorialmente competente, nel rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dalle diverse tipologie di soggiorno.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, nell'ipotesi di cui al **punto 5.1** lo straniero sarà da ritenersi regolare, mentre **nell'ipotesi di cui al 5.2** lo straniero sarà da considerarsi irregolare ma nei suoi confronti potrà essere adottato un provvedimento di espulsione solo dopo 60 giorni dall'ingresso, in assenza di dichiarazione di presenza e sempre che l'interessato non sia titolare di soggiorno rilasciato da altro Stato membro a tempo indeterminato.

6. PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO

1. CON dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera;

2. SENZA dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera

In tale ipotesi occorre preliminarmente verificare se il permesso di cui è in possesso il cittadino straniero era ancora valido al momento del suo ingresso in Italia o, al contrario risultava già scaduto; nel primo caso, infatti, qualora lo straniero presenti regolarmente la dichiarazione di presenza o sia in grado di esibire il relativo timbro di ingresso, sarà regolare sul T.N. per i successivi 90 giorni dal suo ingresso mentre, nel secondo caso, sarà da ritenersi comunque irregolare, in quanto la sua situazione personale è assimilabile a quella dello straniero entrato senza alcun titolo in Italia e pertanto nei suoi confronti si potrà procedere all'espulsione amministrativa.

Esiste tuttavia un caso in cui, sebbene lo straniero sia in possesso di un permesso rilasciato da altro Stato membro scaduto prima del suo ingresso in Italia, lo stesso potrà rimanere sul T.N.; se il cittadino straniero in questione, infatti, appartiene a uno dei Paesi esenti visto per l'ingresso in Italia, potrà permanere sul T.N. fino a 90 gg., previo rispetto delle formalità previste in merito alla dichiarazione di presenza.

7. PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO ma con ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE ex L. 102/2009.

Vale quanto segnalato per l'ipotesi nr. 3.

8. PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Qualora lo straniero sia rintracciato in Italia e non risulti rilasciato a suo favore alcun permesso di soggiorno, non significa che lo stesso sia illegalmente sul T.N.

Occorre, infatti, preliminarmente specificare che lo straniero ha la possibilità di soggiornare per brevi periodi (fino a 90 gg.) senza necessariamente aver richiesto o essere in possesso di un titolo di soggiorno.

In tal caso, infatti, è sufficiente che sul passaporto dello straniero sia apposto il relativo visto che lo autorizza al breve soggiorno in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato il visto (turismo, affari, visite, ecc). Al riguardo, tuttavia, è utile precisare che i cittadini stranieri di alcune nazionalità non hanno l'obbligo di munirsi di visto per soggiorni di breve durata¹.

Per gli stranieri entrati in Italia per un breve periodo, sia esenti visto che con obbligo di visto, la legge 28//2007 ha stabilito che per soggiorni sino a tre mesi gli stessi dichiarino la propria presenza (**dichiarazione di presenza**) all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale (verrà apposto un timbro sul passaporto al momento dell'ingresso) ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità

¹¹ I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:

Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

I cittadini dei seguenti 41 Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan (L'esenzione dall'obbligo di visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporto rilasciati da Taiwan che includono il numero di carta di identità), Uruguay, Venezuela.

Per i cittadini di Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania e Bosni-Erzegovina l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso

stabilite con decreto del Ministro dell'interno (attraverso la presentazione della dichiarazione di presenza presso qualsiasi ufficio deputato al ricevimento di Polizia – Polizia locale – Carabinieri) .

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, invece, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti a tale obbligo per transito o per breve soggiorno.

Premesso ciò le fattispecie concrete che gli operatori potranno incontrare, *nel corso della trattazione di uno straniero privo di permesso di soggiorno*, sono le seguenti:

8A - straniero con passaporto in corso di validità e proveniente da un Paese esente dall'obbligo di visto;

1. **CON dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera;**
2. **SENZA dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera**

Nel primo caso lo straniero, qualora emerga dalla dichiarazione o dal timbro che la sua permanenza non si sia protratta oltre i 90 giorni, è regolarmente soggiornante, salvo non sussistano dubbi sull'autenticità dei documenti esibiti. Pertanto non è necessario l'accompagnamento presso l'Ufficio Immigrazione.

Il controllo in SDI permetterà agli operanti di accertare che non risultino eventuali rintracci e/o segnalazioni a carico dello straniero per le quali è necessario procedere all'accompagnamento presso i propri uffici dell'interessato.

Nel secondo caso, invece, lo straniero presente sul T.N. in violazione all'art. 1 comma 3 della L. 68/2007 e potrà essere accompagnato presso l'Ufficio immigrazione per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

8B - straniero con passaporto in corso di validità e con visto di ingresso in corso di validità;

1. **CON dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera**
2. **SENZA dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera**
3. **CON istanza di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno;**

Per il primo e secondo caso valgono le considerazioni esposte in riferimento rispettivamente al caso 8A.1 e 8A .2.

Nel caso 3, lo straniero è da ritenere regolarmente soggiornante. Il controllo in SDI tuttavia potrà fornire ulteriori elementi di valutazione qualora emergano determinazioni sfavorevoli rispetto all'istanza presentata dall'interessato.

8C - straniero con passaporto in corso di validità e con visto di ingresso SCADUTO

1. **SENZA dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera**
2. **CON dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera**
3. **SENZA istanza di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno**

Nelle ipotesi 1 e 3 lo straniero è irregolare sul T.N. e si potranno adottare nei suoi confronti i conseguenti provvedimenti espulsivi.

Nel secondo caso, qualora emerga dalla dichiarazione o dal timbro che la sua permanenza non si sia protratta oltre i 90 giorni, è regolarmente soggiornante, salvo non sussistano dubbi sull'autenticità dei documenti esibiti. Pertanto non è necessario l'accompagnamento presso l'Ufficio Immigrazione.

• CON PASSAPORTO (O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE) SCADUTO

Il passaporto (o documento equipollente) è il documento che in assoluto permette di identificare lo straniero. Pertanto, qualora scaduto, non costituisce più idoneo titolo di riconoscimento. Tale circostanza tuttavia, di per sé, non è sufficiente a compromettere la posizione amministrativa dello straniero, in termini di eventuale rinnovo o rilascio di un eventuale permesso di soggiorno, atteso che trattasi di una situazione assolutamente sanabile (attraverso il rinnovo del documento) e che, eventualmente, potrà ritardare la consegna del soggiorno.

Ed in possesso di

1. PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO – PRIVO DI ISTANZA DI RINNOVO

Vale quanto segnalato per l'ipotesi 4

2. PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO

1. CON dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera;

2. SENZA dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera

Oltre a quanto già segnalato in premessa, valgono le considerazioni espresse al punto 6

- **PRIVO DI PASSAPORTO**

Ed in possesso di

1. PERMESSO DI SOGGIORNO

In questo caso, è verosimile ritenere che lo straniero sia regolarmente sul territorio nazionale. Tuttavia, il fatto che lo stesso esibisca un titolo di soggiorno non ci fornisce alcuna certezza sulla reale corrispondenza dello stesso alla persona che risulta beneficiaria del permesso di soggiorno, non avendo un documento identificativo che ci permetta di confermare tale circostanza.

Al fine di accertare che lo straniero sia effettivamente il titolare del soggiorno esibito, l'operante provvederà all'accompagnamento dello stesso presso la locale Questura, al fine di sottoporlo agli opportuni accertamenti dattiloscopici, a seguito dei quali si potrà avere conferma dell'effettivo rilascio del titolo al soggetto in esame.

Si fa presente altresì che tale ipotesi operativa non esclude il riconoscimento a carico dello straniero del reato p. e p. dall'art. 6 D. Lgs. 286/98, così come novellato dalla L. 94/2009.

2. ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE EX. L. 102/2009

Lo straniero è irregolare ma per lo stesso vale quanto segnalato al punto 3. Tuttavia, non essendo in possesso di passaporto, dovranno essere effettuati tutti gli utili accertamenti volti a risalire all'identità effettiva dello straniero, tra i quali l'accompagnamento in Questura per l'effettiva identificazione.

E' indispensabile, infatti, affinché lo straniero possa beneficiare degli effetti sospensivi di cui alla L. 102/2009, che le comparazioni dattiloscopiche permettano di dedurre, con un certo margine di garanzia, che il cittadino straniero in esame, corrisponde verosimilmente al nominativo beneficiario dell'emersione.

- **SENZA PASSAPORTO E SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO NE' ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE EX L: 102/2009**

Si tratta del tipico caso di straniero a carico del quale, oltre alle previste sanzioni penali connesse al suo stato di clandestinità, dovranno essere adottati i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio immigrazione.

COMUNITARI

I cittadini comunitari godono di una normativa maggiormente favorevole, che riconosce agli stessi una libertà di circolazione sul T.N. non prevista, automaticamente, per i cittadini extracomunitari.

Fermo restando che anche i cittadini comunitari devono circolare muniti di passaporto o documento equipollente che li identifichi compiutamente, a seguito dell'emanazione del [D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008](#), i cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per **un periodo inferiore ai tre mesi, possono (NON DEVONO)** presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale.

L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi.

Per periodi superiori ai 3 mesi, affinché sia considerato regolarmente soggiornante in Italia, il cittadino comunitario deve necessariamente [iscriversi all'anagrafe](#) del comune di residenza. Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.

Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria.

Ne deriva, pertanto che il cittadino comunitario, se intende soggiornare per meno di 3 mesi non è obbligata a dichiarare la propria presenza, in quanto il diritto a soggiornare per meno di 3 mesi si esercita senza alcuna formalità e, qualora non effettui tale dichiarazione, può provare di essere in Italia da meno di 3 mesi esibendo documentazione di tipo diverso (scontrino ferroviario, biglietto aereo ecc...).

Tuttavia, nel caso in cui non sia in grado di offrire tale prova, si considera soggiornante da più di 3 mesi.

Preliminarmente, pertanto, l'operatore dovrà verificare se lo straniero è in grado di dimostrare di essere sul T.N. da meno di 3 mesi, attraverso la relativa dichiarazione di presenza o mediante altro tipo di documentazione. In caso positivo, infatti, il cittadino comunitario sarà da considerare regolarmente soggiornante, salvo che a suo carico, attraverso la consultazione in SDI o a seguito di relativo foto segnalamento, non emergano gravi reati e/o provvedimenti di allontanamento.

Alla luce di quanto sopra illustrato, potrebbero porsi le seguenti ipotesi operative:

- **CON DOCUMENTO IDENTIFICATIVO rilasciato dal proprio Stato di appartenenza**

Ed in possesso di

1. carta d'identità italiana in corso di validità

Vale quanto detto in precedenza, ovvero che, salvo che non emergano situazioni personali a carico dell'interessato che possano comportare l'adozione di un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di ordine pubblico o motivi non imperativi di sicurezza, lo straniero è regolarmente soggiornante.

2. dichiarazione di presenza / timbro di ingresso apposto in frontiera o altra documentazione idonea dal quale emerga che si trova sul T.N. da meno di 90 gg.

Valgono le considerazioni di cui al punto 1.

3. SENZA dichiarazione di presenza o timbro di ingresso apposto in frontiera né documentazione atta a dimostrare di trovarsi sul T.N. da meno di 90 gg.

Lo straniero è irregolare e dovrà essere accompagnato presso l'Ufficio immigrazione per l'adozione del provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno.

- **PRIVO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO rilasciato dal proprio Stato di appartenenza**

Ed in possesso di

1. carta d'identità italiana in corso di validità

Tale documento identifica il soggetto, risultando dai dati la nazionalità dello straniero. Valgono inoltre le considerazioni di cui punto 1.

2. carta d'identità italiana scaduta

Sarà necessario effettuare degli approfondimenti per verificare se effettivamente il cittadino comunitario abbia ancora titolo a soggiornare sul T.N. o, a suo carico non debba essere emesso un provvedimento di allontanamento. In tal caso è sempre opportuno sottoporre a foto

segnalamento l'interessato per ottenere maggiori informazioni sui comportamenti e/o lo stile di vita tenuto durante la permanenza sul T.N.